

STATUTO
"Associazione Sportiva Dilettantistica MTB Golosine"

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica MTB GOLOSINE".
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" nonché il relativo acronimo di "ASD" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in via Albere 20, 37138 Verona (VR) e sede operativa presso Forte Gisella in via Mantovana 117, 37137 Verona (VR).
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'associazione aderisce all'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, e alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti di AICS APS e di FCI quali Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affidarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'AICS APS e di FCI, quali Enti di Promozione Sportiva affiliati, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Durata)

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 20 del presente statuto.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è apolitica ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - Sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
 - organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di ciclismo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
4. La società comprende l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, iscritti, partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
5. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo.
6. Nella propria sede operativa, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.
7. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.



ART. 7 (Ammissione)

1. Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
3. Il Consiglio Direttivo delega il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale.
4. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
5. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
6. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
7. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
8. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal Codice civile e da regolamenti specifici.
9. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

1. I soci hanno diritto:
 - a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - a partecipare alle assemblee;
 - ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - ad approvare i bilanci;
 - ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
2. I soci hanno dovere:
 - a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per:
 - dimissioni;
 - scioglimento volontario dell'Associazione;
 - decesso;
 - revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
 - sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata.
 - Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.

ART. 10 (Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea Sociale;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di Controllo, se così disposto dalla Legge o dall'Assemblea.

ART. 11 (Assemblea Sociale)

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
2. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. Le convocazioni, con libertà di mezzi, purché sia garantita la loro massima conoscibilità ai soci, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla

convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

5. Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

6. Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

7. In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

- In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.
- I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
- Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. I soci hanno diritto a consultarle e a chiederne eventualmente copia. In seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
- Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

ART. 12

(Il consiglio direttivo)

1. È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 8 membri, soci dell'associazione, compreso il presidente.
2. I suoi componenti durano in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.
3. Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
4. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
 - mantenere i rapporti con gli Enti Locali e gli altri enti e Istituzioni del territorio;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - assegna gli incarichi di lavoro;
 - approva i programmi di Attività;
 - approva tutti gli atti e i contatti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vicepresidenti. In caso di più Vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
 - delibera circa la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal presidente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente dell'Associazione.
 6. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
 7. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

ART. 13 (Il Presidente)

1. È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

ART. 14 (Organi di controllo)

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'aspetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.



ART. 15
(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà; • 390
 - dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - da quote di partecipazioni societarie;
 - da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - dal fondo di riserva;
 - da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 20 del presente statuto.
5. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui all' articolo 6 del presente statuto;
 - dalle attività di raccolta fondi;
 - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e privati;
 - dalle convenzioni con Enti Pubblici;
 - dalle erogazioni liberali;
 - da attività commerciali marginali;
 - da sponsorizzazioni.

ART. 16
(Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili)

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.
4. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 17
(Disposizioni varie e finali)

1. Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche
 - L'associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e società Sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo del 28/02/2021, n.36 e ss.mm.ii e compatibili, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

ART. 18
(Obblighi di conformità)

1. L'associazione sportiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'AICS e degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni sportive e delle Discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

ART. 19
(Rimandi al Codice civile e alle leggi di settore)

1. Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al Codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 20
(Scioglimento dell'associazione)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.
3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

VERONA 13 FEBBRAIO 2025

IL PRESIDENTE

Monaco Cella

IL VICEPRESIDENTE

Alto Babu...

I CONSIGLIERI

Luca Lorenzi

*Giulio Pella
Caterina Mercanti
Sabina P. L. y.
Monaco Pella*

IL SEGRETARIO

Alto Kula

